

INTRODUZIONE

L'Ordine dei "Dottori Commercialisti ed esperti contabili" è stato costituito con **Decreto Legislativo 28/6/2005 n. 139** (attuazione degli artt. 2,3 e 6 della Legge 24 febbraio 2005 n. 34 recante delega al Governo) che sostituisce i previgenti ordinamenti

D.P.R. n.1067 del 27 /10/1953 (Dottori commercialisti)

D.P.R. n.1068 del 27 /10/1953 (Ragionieri e periti commerciali)

Una sintetica cronologia dei passaggi fondamentali dalla istituzione alla entrata a pieno regime della norma:

- Elezioni dei Consigli territoriali maggio 2007
- Elezione del Consiglio Nazionale novembre 2007
- Istituzione pratica del nuovo Ordine professionale e contestuale soppressione di quelli preesistenti 1° gennaio 2008
- 1° periodo transitorio dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012
- Elezioni dei Collegi dei revisori (assemblee da tenersi entro il 31/3/2008): la prima tornata di elezioni non è contestuale con le elezioni degli organi direttivi
- 2° periodo transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016
- dal 1° gennaio 2017 la riforma entra a pieno regime.

LE NOVITA' IN PILLOLE (raffronto con il D.P.R. n. 1067)

1. l'Albo viene distinto in due separate sezioni (sezione A e sezione B) **art. 1 ex art. 1**
2. assume valenza il titolo abbreviato di "commercialista" **art. 3 ex art. 2**
3. in merito alle problematiche sulla incompatibilità viene recepita la circolare del C.N n. 11 del 4 agosto 2003: si definisce, in particolare, l'ambito delle attività di impresa per le quali vige incompatibilità, vengono inserite nuove casistiche di incompatibilità mentre altre sono eliminate **art. 4 ex art. 3**
4. nella disciplina del segreto professionale si fa espresso richiamo agli artt. 199 e 200 del CPP ed all'art. 249 del CPC **art. 5 ex art. 5**
5. gli ordini divengono enti pubblici non economici a carattere associativo **art. 6**
6. viene esteso l'ambito delle circoscrizioni locali alle singole province **art. 7 ex art. 6**
7. nella definizione degli organi degli ordini territoriali viene previsto il Collegio dei Revisori (o Revisore unico) prima non previsto per i dottori commercialisti **art. 8**
8. viene statuita l'elezione diretta del Presidente **art.10 ex art. 8**
9. viene altresì previsto lo scioglimento automatico del Consiglio a seguito del venir meno (per molteplici cause in seguito esaminate) del Presidente nonché la sostituzione del Consigliere decaduto/cessato con il primo dei non eletti **art. 16 ex art. 14**
10. a motivo della nuova definizione degli Ordini (enti pubblici non economici a carattere associativo) è prevista l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo entro il mese di novembre **art.19**
11. inserimento della previsione del "voto di lista" negli ordini locali **art.21 ex art.19**
12. lo stesso concetto viene recepito a riguardo del C.N. ove è altresì previsto il principio della rappresentatività regionale **art.25 ex art.22**
13. Anche a livello nazionale è introdotto il Collegio dei Revisori **art.33**
14. per gli iscritti nella sezione B è istituito il titolo professionale di "esperto contabile" **art.39**
15. dall'art. 40 all'art. 48 siamo in presenza di regole assolutamente nuove in materia di tirocinio ed accesso all'Albo
16. dall'art.58 all'art. 78 si sviluppano le disposizioni transitorie necessarie per gestire la fase (assai lunga) di avviamento del nuovo Ordine.

L'ANALISI PUNTUALE DEGLI ELEMENTI DI MAGGIOR INTERESSE (E NOVITA')
CONTENUTI NEI 79 ARTICOLI DEL PROVVEDIMENTO IN ESAME.

(saranno trattati gli aspetti che per la loro rilevanza pratica sulla vita professionale degli iscritti sono stati giudicati meritevoli di particolare attenzione ed approfondimento; non si trascurerà peraltro di fornire cenni e spunti di riflessione su alcune tematiche forse meno "quotidiane" ma comunque di forte impatto sulla categoria).

Art. 1 – Oggetto della professione

Gli iscritti all'albo hanno competenze specifiche (precedentemente il termine utilizzato era:competenze tecniche); peraltro l'elencazione generale delle attività oggetto della professione è rimasta invariata rispetto al previgente ordinamento.

Nel comma 3 sono elencate le attività consentite ai soli iscritti nella sezione A; il successivo comma 4 riepiloga quelle per le quali è riconosciuta competenza tecnica agli iscritti nella sezione B (naturalmente le medesime attività potranno essere svolte anche dagli iscritti alla sezione A).

Art. 3 – Tutela dei titoli professionali

I titoli professionali (si veda anche gli artt. 2 e 39) sono quelli di dottore commercialista e ragioniere commercialista (iscritti alla sezione A) e di esperto contabile (iscritti alla sezione B).

E' previsto l'uso del termine abbreviato "commercialista" per i dottori ed i ragionieri commercialisti.

I titoli sono protetti (anche quello abbreviato di "commercialista") e pertanto ne è vietato l'uso da parte di coloro che non ne abbiano diritto.

Art. 4 - Incompatibilità

Sono state previste nuove cause di incompatibilità mentre altre risultano soppresse; in sintesi risultano incompatibili con l'esercizio della professione anche le attività di

1. Promotore finanziario
2. Imprenditore agricolo

Non sono più considerate incompatibili le attività di

1. ministro di culto
2. agente di cambio
3. ricevitore del lotto

Il secondo comma esplicita le caratteristiche di alcune attività imprenditoriali per le quali **non è ravvisabile** la incompatibilità (cfr la circolare del Consiglio Nazionale n. 11 del 4 agosto 2003).

Generalmente le situazioni di incompatibilità comportano:

1. la cancellazione (anche d'ufficio) dall'Albo
2. l'iscrizione (a richiesta e, mai, d'ufficio) nell'elenco dei non esercenti previsto al successivo art. 34.

La verifica dei requisiti di legge per l'iscrizione (e quindi anche delle incompatibilità) deve essere effettuata almeno una volta all'anno dal Consiglio dell'ordine (cfr. art. 12, primo comma, lettera c).

Art. 6 – Ordine professionale

Contrariamente al precedente ordinamento che assimilava gli ordini ad associazioni riconosciute di diritto privatistico, il D. Lgs. 139 li assimila **agli enti pubblici non economici a carattere associativo** e, come tali, tenuti alla adozione delle regole della contabilità pubblica (cfr. l'art. 19 che prevede l'approvazione del conto preventivo dell'anno successivo).

Art. 7 – Circoscrizioni dell'Ordine territoriale

Si opera una ridefinizione delle circoscrizioni territoriali che sono:

- il circondario di tribunale ove risiedano almeno 200 iscritti (precedentemente erano 15);
- in ogni caso (indipendentemente dal numero degli iscritti) ogni capoluogo di provincia; in tal ipotesi è prevista, a richiesta dell'assemblea degli iscritti, la confluenza di un Ordine in un altro viciniore.

Art. 9 – Composizione del Consiglio dell'Ordine, eleggibilità dei consiglieri

I componenti dell'ordine territoriale variano da un numero minimo di sette ad un massimo di quindici, ripartiti proporzionalmente fra gli iscritti nelle sezioni A e B.

In ogni caso agli iscritti nella sezione A spetta un numero minimo di rappresentanti non inferiore alla metà dei componenti il Consiglio (questa è la norma a regime).

Nel primo periodo transitorio - 2008/2012 - (cfr. art. 63) la proporzione si determina fra gli iscritti ai precedenti ordini dei dottori commercialisti e colleghi dei ragionieri e la maggioranza dei consiglieri spetta a coloro precedentemente iscritti all'albo dei dottori commercialisti.

Nel secondo periodo transitorio – 2013/2016 – la proporzionalità si determinerà fra ex dottori ed ex ragionieri iscritti nella sezione A ed esperti contabili iscritti alla sezione B: in ogni caso la maggioranza dei componenti i Consigli degli Ordini sarà riservata ai nominativi provenienti

dall'Albo dei dottori Commercialisti mentre i restanti seggi saranno suddivisi proporzionalmente fra ex ragionieri collegiati (sez. A) ed esperti contabili (sez. B): si veda il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 63.

Il comma 6 introduce la contestualità delle elezioni su tutto il territorio nazionale (in due giornate consecutive).

Il comma 8 prevede una durata in carica dei Consigli di 4 anni (nel precedente ordinamento la carica era triennale); tuttavia nel primo periodo transitorio i Consigli risultano eletti per cinque anni.

Il comma 9 limita a due i mandati consecutivi dei Consiglieri eletti (regola già applicata dal Consiglio dell'Ordine di Milano ma non prevista dal vecchio ordinamento).

Art. 10 – Cariche del Consiglio

Il Presidente viene nominato direttamente dagli iscritti. Nel primo periodo transitorio ciò accade anche per il vice-presidente (capolista della lista degli ex ragionieri); si confronti, in proposito, il comma 5 dell'art. 64.

Tale regola non è prevista nel secondo periodo transitorio a motivo del fatto che in tal caso è possibile che si realizzi un collegamento fra liste di dottori commercialisti e liste di ragionieri.

In ogni caso il Presidente deve necessariamente risultare iscritto nella sezione A dell'Albo professionale.

Art. 13 – Riunioni consiliari

Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno mensile (precedentemente era bimestrale ma, il "rito ambrosiano", prevedeva riunioni quindicinali).

Il quorum costitutivo è rappresentato dalla maggioranza dei componenti, quello deliberativo dalla maggioranza assoluta dei voti espressi (precedentemente dei votanti).

Art. 16 – Sostituzione dei componenti del Consiglio

La decadenza del Presidente (per qualsivoglia causa e quindi: dimissioni, morte o altro definitivo impedimento) comporta lo scioglimento del Consiglio, così come nel caso vengano a mancare contemporaneamente più della metà dei Consiglieri.

Viceversa, la mancanza di uno o più consiglieri (ma non oltre la metà) comporta il subentro automatico del primo (ed eventualmente successivi) non eletti nella stessa lista del Consigliere che viene sostituito.

Art. 19 – Convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dei conti

In forza della qualificazione degli ordini quali **enti pubblici non economici a carattere associativo** viene espressamente prevista una assemblea da tenersi entro il mese di novembre chiamata ad approvare il conto preventivo dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo verrà invece approvato dalla assemblea convocata entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui tale bilancio fa riferimento.

Hanno quindi diritto di voto tanto i sospesi quanto gli iscritti nell'elenco speciale.

Art. 20 – Convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine

L'assemblea elettiva non prevede la convocazione dei sospesi e degli iscritti nell'elenco dei non esercenti.

Art. 21 – Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei revisori

L'articolo disciplina le formalità di tenuta dell'assemblea elettiva del Consiglio dell'ordine; focalizziamo la nostra attenzione sui seguenti aspetti:

il comma 2 precisa che il quorum costitutivo è rappresentato da almeno 1/10 degli aventi diritto al voto;

il successivo comma 4 prevede una anzianità professionale minima di cinque anni per l'elettorato passivo;

di fondamentale novità sono le disposizioni del comma 5 che introduce nel nostro ordinamento il principio del "voto di lista": le liste, contrassegnate da un segno distintivo o un motto, saranno capeggiate da un candidato Presidente. Ciascuna lista dovrà indicare, a pena della sua non ammissibilità, un numero di candidati pari al numero dei componenti il Consiglio da eleggere aumentati di cinque, nel rispetto della previsione del comma 1 dell'art. 9 (gli eletti debbono necessariamente essere ricompresi per almeno la metà dei seggi disponibili fra gli iscritti alla sezione A);

il comma 11 prevede la tutela della rappresentatività della minoranza adottando il meccanismo dell'attribuzione dei 4/5 degli eletti alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti e riservando il residuo quinto alla lista classificata seconda.

Bisogna precisare come, nel primo periodo transitorio le quote dei seggi spettanti ai soggetti provenienti dai due distinti ordini professionali sono determinate dal Ministro della Giustizia e calcolate in misura proporzionale ai rispettivi iscritti (cfr art. 63, secondo comma).

Art. 24 – Collegio dei revisori

I membri del Collegio dei Revisori sono nominati in numero di tre (oltre a due supplenti) salvo che per gli Ordini con numero di iscritti inferiore a 1000 che possono (non devono) nominare un revisore unico ed un revisore supplente.

In sostanza il Collegio dei Revisori riveste funzioni assimilabili a quelle del Collegio Sindacale nelle società di capitali, fatta salva la non divisibile previsione del comma 5 che non prevede la partecipazione dei revisori ai Consigli dell'Ordine.

Anche i revisori, a regime, restano in carica 4 anni e per non più di due volte consecutive.

La nomina avviene su base di liste separate da quelle dei candidati membri del Consiglio ma contestualmente alle elezioni di tale Organo; l'eccezione (peraltro non codificata nel testo ordinamentale) si sta verificando in questo primo periodo transitorio in quanto le assemblee elettive non si sono tenute contestualmente: bisogna infatti fare riferimento all'art. 11 delle linee guida emanate dal Consiglio Nazionale che ha stabilito una diversa data per la convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere i Revisori, data che dovrà cadere entro il prossimo 31 marzo 2008.

Art. 25 – Composizione ed elezione del Consiglio nazionale

Disciplina la composizione e le norme elettive del Consiglio Nazionale.

Rispetto al precedente ordinamento dei dottori commercialisti rileviamo un considerevole incremento nel numero dei componenti il Consiglio Nazionale che passa da 11 a 21, dei quali almeno 11 eletti fra gli iscritti nella sezione A, garantendosi comunque la proporzionalità rispetto al numero degli iscritti nelle due distinte sezioni.

Il Presidente sarà sempre e comunque un iscritto alla sezione A e dovrà avere precedentemente ricoperto la carica di Presidente di un Ordine territoriale o di Consigliere nazionale.

L'elettorato attivo spetta ai Consigli territoriali degli ordini.

Anche per il Consiglio Nazionale si applica il voto per lista.

Per rispettare il criterio di massima rappresentatività a livello locale il comma 6 prevede che ogni lista ricomprenda candidati iscritti in Albi appartenenti ad almeno 18 regioni con un massimo di due candidati per regione.

Il comma 9 disciplina il peso di ciascun Ordine territoriale in relazione al numero dei propri iscritti.

Il comma 13 prevede che i membri del Consiglio Nazionale durino in carica quattro anni (cinque per il primo periodo transitorio) ed il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.

Art. 27 - Incompatibilità

In tema di incompatibilità va segnalata la novità riguardante la impossibilità di rivestire contemporaneamente cariche nel Consiglio Nazionale e negli organi direttivi delle casse di previdenza. In ogni caso coloro che rivestono più cariche incompatibili devono optare entro trenta giorni dalla nomina, diversamente si intende rinunciata la carica assunta per prima.

I commi 3, 4 e 5 ripropongono le stesse regole di decadenza del consiglio o di sostituzione di consiglieri già previste per gli organi territoriali.

Art. 28 – Scioglimento del Consiglio nazionale

Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Nazionale quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Consiglio.

Art. 29 – Attribuzioni del Consiglio nazionale

Questo articolo tende nella sua sostanza a valorizzare la funzione di rappresentanza del Consiglio Nazionale e la competenza dello stesso ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione; in particolare è stata rafforzata l'autonomia normativa ed organizzativa di tale organo.

Art. 30 – Riunioni del Consiglio nazionale

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti (si riscontra una perfetta eguaglianza con la norma relativa alle riunioni dei Consigli locali); il comma 3 prevede che le deliberazioni vengano assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto (viceversa l'art. 13 dispone che le deliberazioni vengano assunte con la maggioranza assoluta dei voti espressi).

Art. 33 – Collegio dei revisori

Le norme ivi richiamate sono speculari a quelle previste per la nomina dei Revisori nei Consigli degli Ordini locali (ovviamente non esiste la figura di Revisore Unico).

Art. 34 – Albo ed elenco dei non esercenti

Come già precedentemente sottolineato l'Albo si articola in due distinte sezioni (sezione A commercialisti e sezione B esperti contabili).

Il comma 8 prevede l'iscrizione a richiesta in un elenco speciale dei soggetti che, a motivo della loro incompatibilità all'esercizio della professione, non possono essere iscritti nelle sezioni sopra richiamate.

Art. 36 - Trasferimento

Si segnala come il comma 1, lettera d) abbia esplicitamente recepito la prassi già in essere per cui l'Ordine di iscrizione è quello ove il soggetto abbia la propria residenza ovvero il domicilio professionale.

Il comma 3 disciplina i titoli di studio abilitanti per le iscrizioni nelle due distinte sezioni, previo Esame di Stato.

Art. 40-41-42-43-44 – Formazione ed accesso alla professione

Il tirocinio professionale ha durata triennale.

E' istituito presso ogni Ordine un registro dei tirocinanti diviso in due sezioni:

- tirocinanti commercialisti (in possesso di laurea quinquennale)
- tirocinanti esperti contabili (in possesso di laurea triennale)

Il tirocinio deve essere compiuto per un periodo ininterrotto (e ciò confligge con il vigente regolamento sul tirocinio, art. 6 secondo comma) presso un professionista iscritto nell'albo da almeno cinque anni (anche questa è una novità foriera di non indifferenti problematiche).

Verrà predisposto un regolamento a cura del Ministero dell'istruzione disciplinante i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio.

Il tirocinio potrà essere svolto anche contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento della laurea specialistica (n.d.r. presso un iscritto alla sezione B) previa definizione di accordi tra i Consigli e le Università nell'ambito di una convenzione quadro tra Ministero dell'istruzione e Consiglio Nazionale. E' logico ritenere che il terzo anno di tirocinio, per consentire l'iscrizione nella sezione A, debba essere svolto presso un professionista iscritto nella medesima sezione.

Ai tirocinanti non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti degli studi professionali.

Art. 46 – Prove d'esame per l'iscrizione alla Sezione A

Le prove scritte dell'esame di stato passano da due a tre (di cui una a contenuto pratico).

Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla sezione B.

Art. 49-50-51-55-56-57 – Procedimento disciplinare

Contengono tutta una serie di norme procedurali relative ai procedimenti disciplinari a carico degli iscritti.

Art. 52 – Sanzioni disciplinari

Viene esposta la graduazione delle sanzioni disciplinari che così si articolano:

- censura, consistente in una dichiarazione formale di biasimo;
- sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore al biennio;
- la radiazione dall'Albo

Art. 53 – Sospensione cautelare

La sospensione cautelare (istituto non previsto nel precedente ordinamento) si applica per un periodo massimo di cinque anni al fine di ovviare ai casi in cui, nelle more dei procedimenti disciplinari cagionati da gravi vicende, il professionista incolpato continui ad esercitare la professione.

Il comma 2 dispone comunque la sospensione cautelare in caso di applicazione di misure cautelari o interdittive o di sentenza definitiva comportante la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione.

Art. 58-59 – Istituzione nuovi Ordini e Consiglio nazionale

Dispongono la soppressione dei preesistenti Ordini dei dottori commercialisti e del Consiglio Nazionale a far tempo dal 1° gennaio 2008.

Art. 60 – Successione nei rapporti giuridici

Come logica conseguenza del disposto dei precedenti articoli si prevede che i nuovi Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed il Consiglio Nazionale subentrino in tutti i rapporti giuridici in essere in capo ai soggetti estinti.

Art. 61 – Costituzione Albo unico

I Consigli locali provvedono, entro il 28 febbraio 2008 alla costituzione dell' Albo unico.

I dottori commercialisti ed i ragionieri collegiati iscritti a tutto il 31 dicembre 2007 nei rispettivi Albi affluiscono automaticamente nella sezione A del nuovo Albo.

Art. 62 – Diritti quesiti

Possono fare domanda di iscrizione alla sezione A tutti coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, abbiano conseguito l'abilitazione professionale di dottore commercialista o ragioniere collegiato.